LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2026, n. **201**.

Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Introduzione dell'articolo 144-*ter *del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*

1. Dopo l'articolo 144-*bis* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 144-*ter (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante)*. — 1. Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l'interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.

2. L'interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, può rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all'esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o l'imputato».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante per la protezione dei dati personali provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 632):

Presentato dall'on. Enrico COSTA (FI) ed altri, il 24 novembre 2022.

Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2023, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2025; il 2 e il 9 dicembre 2025; il 24 febbraio 2026; il 1°, il 9, il 15 e il 29 aprile 2026; il 7 maggio 2026.

Esaminato in Aula l'11 e il 27 maggio 2026 e approvato il 28 maggio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1919):

Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia), in sede redigente, il 18 giugno 2026 con il parere delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazione, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla Commissione 2ª (Affari esteri e difesa), in sede redigente, l'8, il 15, il 28 e il 29 luglio 2026.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 28 ottobre 2026.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

